

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **105/1964** (ECLI:IT:COST:1964:105)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **CHIARELLI**

Camera di Consiglio del **22/10/1964**; Decisione del **03/12/1964**

Deposito del **07/12/1964**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **2256**

Atti decisi:

N. 105

ORDINANZA 3 DICEMBRE 1964

Deposito in cancelleria: 7 dicembre 1964.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 308 del 12 dicembre 1964.

Pres. AMBROSINI - Rel. CHIARELLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. b, del T. U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 25 giugno 1962 dal Pretore di Frosinone nel procedimento civile vertente tra Giovannelli Lea e l'Esattoria comunale di Ripi, iscritta al n. 181 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 287 del 2 novembre 1963.

Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;

Ritenuto che con ordinanza del Pretore di Frosinone, in data 25 giugno 1962, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, lettera b, del T. U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, per contrasto con gli artt. 24 e 42 della Costituzione;

che l'ordinanza, dopo le prescritte notificazioni e comunicazioni, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 287 del 2 novembre 1963;

che con atto d'intervento 30 luglio 1962 si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 42 del 16 giugno 1964, ha dichiarato non fondata la questione predetta;

che i motivi esposti in detta sentenza hanno successivamente trovato conferma nella sentenza n. 93 del 19 novembre 1964, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 208 e 209 dello stesso T. U., proposta in relazione agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione;

che non sono state addotte ragioni che inducano la Corte a discostarsi dalla predetta decisione;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. b, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, ed ordina la restituzione degli atti al Pretore di Frosinone.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER
- GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.